



Genova, 10 dicembre 2018

Oggetto: Circolare informativa n. 11/18

Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Novità Decreto Fiscale 2018 approvato dal Senato;
2. Approvato il D. Lgs. in attuazione della direttiva europea ATAD;
3. Approvato il D. Lgs. con il nuovo regime IVA per i voucher monouso;
4. Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica: FAQ dell'Agenzia delle entrate;
5. Ristrutturazioni e risparmio energetico, on line il portale Enea;
6. Pubblicate le prime bozze degli indici sintetici di affidabilità;

Sezione 2: Approfondimenti

7. Notifica a mezzo PEC degli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento con firma digitale;
8. Confermata la detrazione per le donazioni in denaro agli enti non profit;
9. Chiarimenti norma antielusiva ai fini imposta di registro;
10. Le novità in materia di lavoro e previdenza;

Sezione 3: Prossime scadenze

11. Mese di dicembre 2018

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. NOVITÀ DECRETO FISCALE 2018 APPROVATO DAL SENATO

Il 28 Novembre scorso il Senato ha dato il proprio via libera al disegno di legge di conversione del decreto fiscale, apportando alcune modifiche rispetto alla formulazione originaria del testo pubblicato in G.U. il 23 Ottobre. Il testo passerà ora al vaglio della Camera, dove, per evitare ulteriori passaggi, dovrebbe essere approvato con lo stesso testo del Senato. Ulteriori modifiche potrebbero infatti essere inserite nella legge di bilancio attualmente all'esame delle Camere.

Di seguito si riportano le principali novità emerse finora in fase di conversione del decreto, rispetto alla versione già commentata nella precedente circolare.

- *Ampliamento sfera operatività dell'interpello sui nuovi investimenti*

Il decreto fiscale riduce l'ammontare degli investimenti richiesto per la presentazione della domanda di interpello sui nuovi investimenti.

Tale istituto permette ad investitori (italiani o stranieri) che intendono investire in Italia di rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per conoscere preventivamente il trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate.

Dal 1° gennaio 2019, la soglia minima di accesso all'interpello si dovrebbe abbassare dagli attuali 30 milioni a **20 milioni di euro**, mentre il secondo requisito per poter accedere all'istituto rimarrà la produzione di ricadute occupazionali significative (in relazione all'attività in cui avviene l'investimento) e durature.

- *Definizione dei processi verbali di constatazione*

In fase di conversione sono state introdotte disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima. In particolare, si prevede che tali rate siano versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

- *Proroga applicazione del meccanismo di "reverse charge" per alcune operazioni*

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA previsto dall'art. 17 del DPR 633/72 per le operazioni di cui al comma 6 lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater).

Si tratta quindi delle cessioni di telefoni cellulari, ad esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari, delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale con esclusione dei computer quali beni completi e i loro accessori. Vi rientrano inoltre le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop oltre ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a



effetto serra trasferibili, dei certificati relativi al gas e all'energia elettrica e delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

- Rottamazione ter

Viene mantenuta la possibilità di pagare il quantum dovuto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Per quanto riguarda il pagamento rateale, il numero massimo delle rate viene elevato da dieci a **diciotto**, eliminando la necessità che tali rate siano tutte di pari importo. Viene dunque precisato l'ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. È inoltre modificato il termine di scadenza delle rate; per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell'anno 2019. Con riferimento alle restanti rate, si chiarisce che esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Con le modifiche in esame, si estende inoltre alla "nuova" definizione la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva - a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata

Trovarebbe infine una mitigazione il regime del ritardato versamento. Ai sensi delle norme proposte, non si produrrebbe l'effetto di inefficacia della definizione (previsto dal comma 14) se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.

- Definizione agevolate delle controversie tributarie

Sono state introdotte quattro modifiche sostanziali in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare:

- verrebbe previsto che, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 40 per cento del valore della stessa (anziché della metà) mentre in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, verrebbe previsto che la definizione avvenga a seguito del pagamento del 15 per cento del valore della controversia (anziché del quinto);

- verrebbero introdotti regimi specifici per la definizione delle controversie per le quali il ricorso sia ancora pendente nel primo grado di giudizio (definibili con il pagamento del 90 per cento della controversia) e per quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in caso di vittoria del contribuente nei primi due gradi di giudizio (definibili con il pagamento del 5 per cento del valore della controversia);

- verrebbe introdotto un regime specifico per i casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate;



- sarebbe concesso agli enti territoriali, per i tributi di loro competenza, di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali stessi.

- *Eliminazione della dichiarazione integrativa speciale e nuova regolarizzazione delle irregolarità formali*

Il nuovo art. 9 prevede ora che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:

-per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990;

- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;

- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

- *Rimodulazione della sanzione per assegni senza clausola di trasferibilità*

Viene modificata la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro.

In tali casi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Nell'ipotesi in cui l'importo dell'assegno sia inferiore ai 30.000 euro, invece, il nuovo decreto fiscale modificherebbe la sanzione amministrativa minima fissandola in misura pari al **10%** dell'importo trasferito.

- *Semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica*

Vengono innanzitutto inclusi fra coloro che sono esonerati dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche anche i soggetti che applicano il regime forfettario (opzionale) previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Invece, per coloro che hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali un importo superiore a 65.000 euro, viene previsto che gli stessi debbano assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.



Sono inoltre esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati con tale modalità.

Viene previsto che la non applicazione delle sanzioni in tema di emissione delle fatture elettroniche, se emesse entro il termine della liquidazione periodica, o la riduzione dell'80%, se emesse entro il termine della liquidazione successiva, trovi seguito per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile fino al 30 settembre 2019 (il termine precedente contemplava solamente il primo semestre del 2019)

- Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità

Vengono previste novità in materia di fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle **telecomunicazioni** e dei servizi connessi alla **gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione**.

La norma demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per l'emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei suddetti soggetti passivi IVA, nei confronti di persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.

- Semplificazioni amministrative e contabili in tema di IVA

In primo luogo si viene a prevedere che, a partire dalle operazioni IVA relative all'anno 2020, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:

- il registro delle fatture emesse;
- il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
- la liquidazione periodica dell'IVA;
- la dichiarazione annuale dell'IVA.

Per i soggetti passivi IVA che **convalidano** ovvero **integrano nel dettaglio** i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972).

- Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale



Sono stati introdotti una serie di articoli volti a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale:

- 1) In relazione alle comunicazioni all'anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, si chiarisce che la conservazione di tali dati non potrà superare i 10 anni.

Tali comunicazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione, per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Le stesse informazioni saranno altresì utilizzate dalla Guardia di finanza, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, per i medesimi fini e per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, finanziarie e, in generale, connesse a ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Ue, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

- 2) Nei confronti dei contribuenti di medie dimensioni, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzeranno piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.
- 3) Viene previsto che l'Agenzia delle entrate comunichi alla Guardia di finanza, previa la stipula di un'apposita convenzione, le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e relative al Country-by-Country Reporting, nonché quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
- 4) Le istanze di ipoteca sui beni del trasgressore e le richieste di sequestro conservativo dei suoi beni, compresa l'azienda, potranno essere inoltrate al presidente della commissione tributaria provinciale anche dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente.

- Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene previsto che per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possano adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.



2. APPROVATO IL D. LGS. IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA ATAD

Il Consiglio dei Ministri, il 28 novembre scorso, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua le direttive europee 2016/1164 (c.d. “ATAD 1”) e 2017/952 (c.d. “ATAD 2”) che introducono norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Il decreto introduce, in particolare, disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, di exit tax, di società controllate non residenti, di disallineamenti da strumenti ibridi e di dividendi e plusvalenze relative a società controllate estere.

Il punto forse più rilevante tra quelli toccati è proprio quello relativo alla deducibilità fiscale degli interessi passivi che troverà applicazione dal periodo d’imposta 2019. In sintesi:

- il limite del 30 per cento del ROL si applica anche agli interessi capitalizzati e viene introdotta una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati;
- sono riportabili in avanti anche le eccedenze di interessi attivi rispetto a quelli passivi;
- viene adottato un concetto di ROL basato sulla normativa fiscale in luogo di quella contabile;
- si limita a 5 anni il riporto in avanti delle eccedenze ROL.

Il ROL “fiscale”

Per quanto riguarda il passaggio dal Rol “contabile” a quello “fiscale” sono previste due complesse disposizioni transitorie. Innanzitutto, dal 2019 non si terrà conto di quei componenti iscritti fino al bilancio 2018 che assumono rilevanza fiscale dal 2019 (visto che hanno concorso alla formazione del Rol negli anni precedenti). In secondo luogo, i componenti reddituali contabilizzati dal 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di anni precedenti, concorrono al calcolo del Rol nel loro ammontare contabile a prescindere dal loro valore fiscale, eventualmente diverso.

L’articolo 13 del decreto non prevede inoltre la salvaguardia delle eccedenze di Rol “contabile” che residueranno al termine dell’attuale periodo di imposta. Conseguentemente, nel passaggio al futuro regime del Rol “fiscale”, il Rol pregresso finirà per essere sterilizzato, salva una particolare regola che consente l’utilizzo dei ROL pregressi solo per gli interessi passivi relativi ai finanziamenti stipulati anteriormente al 17 giugno 2016 (purché non modificati contrattualmente quanto a durata e importo).

ROL e società immobiliari

Il decreto legislativo in esame dispone inoltre l’abrogazione, con decorrenza dall’esercizio 2019, della norma che stabiliva l’esonero dalla disciplina del Rol per gli interessi su mutui garantiti da



ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte di società immobiliari. Gli interessi su finanziamenti ipotecari rientreranno quindi nel regime dell'articolo 96 e, come ogni altro onere finanziario, saranno indeducibili se eccedono il 30% del RoI.

Tra gli altri aspetti toccati dal decreto legislativo che recepisce le direttive europee ATAD in materia di **CFC (controlled foreign companies)** si sottolineano i seguenti:

- la tassazione per trasparenza si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni: sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che sarebbe stata applicata in Italia e oltre un terzo dei proventi realizzati costituiscono "passive income";
- è stato chiarito che rientrano tra i c.d. "passive income" qualsiasi reddito generato da attivi finanziari o da proprietà intellettuale, dividendi e redditi da cessione di partecipazione, redditi da leasing finanziario e da attività finanziarie, redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- la tassazione per trasparenza non si applica nei casi in cui il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

In tema di imposizione in uscita (c.d. exit tax) viene completamente riscritto l'art. 166 TUIR. Quest'ultimo riguarda, in sostanza, i casi in cui - nell'ambito di una riorganizzazione internazionale - singoli beni o intere aziende o rami d'azienda cessino di essere relativi ad una impresa il cui reddito sia imponibile in Italia. In particolare:

- si introduce il concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
- si riduce da sei a cinque del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte;
- si elimina la possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.

3. APPROVATO IL D. LGS. CON IL NUOVO REGIME IVA PER I VOUCHER "MONOUSO"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2016/1065 riguardante il trattamento dei buoni-corrispettivo (voucher).

Da gennaio occorrerà fare attenzione alle caratteristiche di questi ultimi per capire in quale momento è dovuta l'IVA. Nel caso in cui siano già noti il luogo in cui l'operazione è svolta e la disciplina IVA applicabile (c.d. voucher "monouso"), l'imposta scatta con l'emissione del voucher. Affinché si



verifichi questo presupposto il buono dovrà contenere tutti gli elementi richiesti ai fini della fatturazione (natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione).

Quando non è possibile conoscere a monte il tipo di prestazione e il trattamento IVA siamo nella categoria residuale dei voucher "multiuso". In questo caso, il regime IVA non subirà modifiche e la tassazione continuerà ad essere legata al momento dell'utilizzo e ogni precedente trasferimento, compresa l'emissione, sarà irrilevante ai fini IVA.

4. ULTERIORI CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le FAQ sulla fatturazione elettronica.

Fattura verso esportatore abituale

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale".

Fatture fuori campo Iva

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tuttavia, viene evidenziato dall'Agenzia delle Entrate che le regole tecniche consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, potrà farlo utilizzando il "codice natura" "N2".

È bene evidenziare che vi sono alcune operazioni (individuate dall'articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972) escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale, con riferimento alle quali il legislatore prevede comunque l'obbligo di emissione della fattura, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti nel territorio dello Stato con controparte soggetto passivo Ue o extra UE. Per tali operazioni la fattura continuerà ad essere cartacea in quanto la controparte non è un soggetto residente o stabilito in Italia ma resta ferma la facoltà di procedere comunque all'invio tramite il Sistema di Interscambio per evitare il successivo adempimento dell'esterometro.

Fattura verso una partita Iva inesistente o cessata

Se la fattura elettronica riporta un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI procederà allo scarto della fattura.



Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: l'Agenzia delle entrate si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli successivi.

Ricezione di una fattura per merce mai acquistata

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Operazioni nei confronti dei soggetti identificati

I soggetti identificati sono stati esclusi dal perimetro soggettivo della fattura elettronica dal DL 119/2018.

A tal proposito, l'agenzia delle Entrate, richiamando il provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, ha chiarito che ai fini della trasmissione delle fatture ai predetti soggetti, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione tramite l'esterometro.

Le autofatture (nei casi di reverse charge)

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione tramite l'esterometro.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Viene evidenziato che tale documento può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.



Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'articolo 36 del decreto Iva

Tali fatture, relative a passaggi interni, devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

Modelli INTRASTAT

Rimangono in vigore le norme già esistenti relativamente ai modelli INTRASTAT anche per l'anno 2019.

5. RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO, ON LINE IL PORTALE ENEA

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sulle ristrutturazioni effettuate che comportino un risparmio energetico, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). La comunicazione, a partire dal 2018, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

A tal fine l'ENEA, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo. Tale sito è online dal 21/11/2018 ed è raggiungibile al seguente indirizzo <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

6. PUBBLICATE LE PRIME BOZZE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato le prime bozze per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2018. Si avvicina così l'addio agli studi di settore e ai parametri, che saranno sostituiti dagli indici sintetici.

I modelli definitivi Isa 2019, per il 2018, e le relative istruzioni dovranno essere approvati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2019. Inoltre, le specifiche tecniche per la presentazione telematica dei dati relativi agli Isa saranno pubblicate in formato elettronico sul sito dell'agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio 2019.



Sezione 2: Approfondimenti

7. NOTIFICA A MEZZO PEC DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E CARTELLE DI PAGAMENTO CON FIRMA DIGITALE

L'apposizione della firma digitale agli avvisi di accertamento notificati prima del 27 gennaio 2018 è causa di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. In questi casi è ammessa la sola notifica a mezzo PEC. Con questa motivazione due diverse commissioni abruzzesi hanno accolto i ricorsi dei contribuenti.

Difatti, prima della modifica introdotta dal Dlgs 217/17, l'articolo 2, sesto comma, il CAD (Codice dell'amministrazione digitale), prevedeva che gli atti di controllo fiscale (dei quali gli avvisi di accertamento rappresentano la fase conclusiva) non potessero essere firmati digitalmente. In caso contrario gli stessi risultano privi di sottoscrizione autografa e, per questo, nulli in base all'articolo 42 del Dpr 600/73.

La CTR Lombardia con la sentenza 4757/19/2018 ha invece stabilito come l'invio con posta elettronica certificata della cartella esattoriale può essere qualificato come trasmissione del documento informatico originale o di una sua copia informatica non risultando pertanto dovuta alcuna attestazione di conformità. Diventa altresì del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf) non essendo prevista la necessità del formato p7m che invece riguarda la diversa e specifica ipotesi che disciplina la procedura di notificazione degli atti giudiziari.

8. CONFERMATA LA DETRAZIONE PER LE DONAZIONI IN DENARO AGLI ENTI NON PROFIT

La detrazione del 30% (per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30mila euro) riconosciuta per le donazioni in denaro agli enti del Terzo settore non commerciali resta espressamente prevista nell'articolo 83, comma 1, del codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017).

Le due parole «in denaro» saranno, infatti, soppresse solo nel secondo periodo del comma 1, vale a dire quello che fa riferimento alla detrazione del 35% qualora l'«erogazione liberale» sia «a favore di organizzazioni di volontariato». È l'effetto della precisazione contenuta nella proposta di coordinamento (C1) approvata appunto dall'Aula di Palazzo Madama che contestualizza come l'eliminazione delle due parole «in denaro» valga solo per il secondo periodo del comma 1.

Quindi, la detrazione del 30% agli enti del Terzo settore non commerciali resta anche per le erogazioni in denaro e quella del 35% alle organizzazioni di volontariato troverà applicazione anche alle donazioni non in denaro, come quelle in natura.



9. CHIARIMENTI NORMA ANTIELUSIVA AI FINI IMPOSTA DI REGISTRO

Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00644 del 28 Novembre scorso, in Commissione Finanze alla Camera, è stata accolta la tesi della non retroattività delle modifiche previste dalla nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86, dettate dall'art. 1 comma 87 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), relativamente alla interpretazione degli atti.

Va ricordato, infatti, che la legge di bilancio 2018 ha modificato l'art. 20 citato escludendo espressamente che esso possa essere utilizzato per riqualificare atti sulla base di elementi a essi estranei o di atti collegati. La novità ha, ad esempio, l'effetto concreto di impedire agli uffici la possibilità di riqualificare un atto di conferimento d'azienda seguito dalla cessione quote in cessione di azienda.

Ma la questione fondamentale sorta subito dopo l'approvazione della nuova norma è stata quella della sua decorrenza. Il legislatore, infatti, pur avendo, nella relazione illustrativa, affermato la natura "chiarificatrice" della nuova formulazione dell'art. 20, ha, però, omesso di qualificarla espressamente come norma interpretativa. Il Ministero ha risposto, accogliendo la tesi della non retroattività, affermando come "la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 87, lettera a), non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo".

10. LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Elemento aggiuntivo della retribuzione non cancellato dalla contrattazione collettiva

Con la Sentenza n. 28769 del 9 novembre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un'azienda, ha confermato la decisione di secondo grado in base alla quale il superminimo non risulta cancellato dai miglioramenti successivi della contrattazione collettiva. Tutto dipende infatti dall'accordo sindacale tra parte datoriale e lavoratore: l'azienda deve indicare e depositare il verbale dell'accordo sindacale se intende dimostrare che il superminimo è disciplinato dal contratto collettivo, altrimenti decade dal relativo diritto. Si legge nella sentenza che "la decadenza dal diritto di produrre il documento esclude che il verbale potesse essere depositato in appello perché scatta il divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dall'articolo 473, secondo comma, Cpc".

Non discriminatoria la nullità ex lege del licenziamento a causa di matrimonio solo per le lavoratrici

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018, ha stabilito la non contrarietà alla normativa comunitaria della legge che stabilisce la nullità del licenziamento delle lavoratrici "a causa di matrimonio" e non dei lavoratori uomini. In questi casi la diversità di



trattamento risulta infatti giustificata dall'esigenza di tutelare la maternità. L'art. 37 della Costituzione "(...) non tutela solo la salute fisica della donna e del bambino ma investe tutto il complesso rapporto che si svolge fra madre e figlio subito dopo il parto".

Licenziamento tardivo del manager: illegittimo, ma indennità ridotta

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 29398 del 15 novembre 2018 ha dichiarato l'illegittimità di un licenziamento tardivo inflitto a un dirigente. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che il manager aveva contribuito colposamente a cagionare l'infortunio di un altro dipendente e, pertanto, hanno ridotto l'indennità al minimo. La Corte ha, infatti, rilevato come la denuncia dell'infortunio in sede penale non esenta il datore di lavoro da contestare e sanzionare il dirigente responsabile. La contestazione tardiva può ingenerare nel lavoratore la convinzione che l'azienda abbia soprasseduto al provvedimento disciplinare e per questo motivo l'azienda viene condannata. Tuttavia la Suprema Corte constata come debba essere valorizzata anche la condotta colposa del dirigente e, quindi, la sanzione indennitaria a carico dell'impresa resta comunque contenuta nei minimi.



Sezione 3: Prossime scadenze

1. MESE DI DICEMBRE 2018

17 Dicembre	<p style="text-align: center;">RITENUTE</p> <p style="text-align: center;">Versamento ritenute operate nel mese precedente.</p>
17 Dicembre	<p style="text-align: center;">IVA VERSAMENTO MENSILE</p> <p style="text-align: center;">Liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.</p>
17 Dicembre	<p style="text-align: center;">IMU e TASI 2018</p> <p style="text-align: center;">Termine ultimo per il saldo IMU e Tasi 2018</p>
27 Dicembre	<p style="text-align: center;">INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile)</p> <p>Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE</p>
27 Dicembre	<p style="text-align: center;">IVA – ACCONTO 2018</p> <p>Termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva. L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo: storico, previsionale e analitico.</p>
1° Gennaio 2019	<p style="text-align: center;">OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.</p>

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.